

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE DI LABORATORIO.

CUP: H77G22000040004

CIG: ... LOTTO ...

TRA

L’Università Ca’ Foscari Venezia, denominata in seguito anche “Università” o
“Ateneo”, con sede legale in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, codice fiscale
80007720271, in persona del dott., codice fiscale ..., nato a ... (...)
il .../.../..., Direttore Generale;

E

la società, con sede legale in ..., Via n.
..., Partita I.V.A. n. ..., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese della CCIAA di ... n. ..., numero REA ..., di seguito per brevità
denominata anche “Fornitore”, rappresentata dal sig./dott.,
codice fiscale, nato a il .../.../...,
Legale Rappresentante;

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n./2025 prot. n. del ... è stato
autorizzato l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura in
oggetto;

- con Decreto del Direttore Generale n. .../2025 prot. n. del ... la gara sopra
citata (Lotto ...) è stata aggiudicata a, con un punteggio
complessivo di .../100 e un ribasso percentuale offerto del%, con un
importo contrattuale pari a €, oltre IVA di legge;

- il responsabile unico del progetto ha concluso con esito favorevole tutti i

controlli nei confronti di ... (con esclusione del controllo relativo alla comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. L'Università, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del predetto decreto, recederà dal presente contratto qualora il controllo non abbia esito favorevole).

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO

L'Università affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di La fornitura dovrà essere effettuata nei termini e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale – Parte Amministrativa e Parte Tecnica (allegato 1) e nell'offerta tecnica migliorativa (allegato 2) presentata dal Fornitore in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo del presente contratto ammonta a € .../... (Euro .../...), oltre IVA di legge, secondo l'offerta economica allegata (allegato 3).

Art. 4 – DURATA

La strumentazione dovrà essere consegnata e installata entro i termini definiti all'art. 5 del Capitolato Speciale – Parte Amministrativa.

Art. 5 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste all'art. 11 del Capitolato Speciale – Parte Amministrativa.

I pagamenti saranno effettuati, previo accertamento della regolarità della fattura, utilizzando il seguente conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.: codice IBAN IT....., intestato a

Le persone delegate a operare su di esso sono:

....., codice fiscale;

....., codice fiscale

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale – Parte amministrativa, ha presentato garanzia definitiva di € ... a mezzo di polizza fideiussoria n. ... del ..., rilasciata da ..., con relativa quietanza di pagamento. Tale polizza verrà svincolata ai sensi di legge. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte (es. per effetto dell'applicazione di penali), il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone immediata comunicazione per posta elettronica certificata al responsabile unico del progetto.

Art. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente atto (imposta di bollo, eventuale imposta di registro per registrazione in caso d'uso), ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale - Parte amministrativa sono carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa.

L'imposta di bollo è stata assolta dal Fornitore mediante F24 ELIDE (Prot. n. ... del ...).

Art. 8 – REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Fornitore ha comunicato che il sig. ... – tel. ..., cell. ..., e-mail ..., pec ... - è la persona di riferimento per la gestione operativa del contratto. Il referente della fornitura dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. In caso di sostituzione, assenza o di impedimento anche temporaneo del referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del progetto, mediante posta elettronica certificata, il nominativo di un sostituto.

Art. 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell’Ateneo i diritti come previsti agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all’indirizzo dpo@unive.it. Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia nella persona della Magnifica Rettrice con sede in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (rettrice@unive.it; protocollo@pec.unive.it; centralino: +39 041 234 8211). Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:

- 1) il Capitolato Speciale – Parte Amministrativa e Parte Tecnica;
- 2) l’offerta tecnica migliorativa del Fornitore;

3) l'offerta economica del Fornitore;

4) il Patto di integrità di Ateneo (che viene sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto).

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati:

4) la garanzia definitiva di cui all'art. 6.

Università Ca' Foscari Venezia – Il Direttore Generale – dott. ...

Il Fornitore – sig./dott. ...

Il sottoscritto ... dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., dichiara di accettare le clausole di cui agli artt. 6 (Garanzia definitiva), e 7 (Spese contrattuali) del presente contratto e agli artt. 4 (Obblighi del Fornitore), 5 (Termini di consegna ed installazione), 6 (Spese a carico del Fornitore), 7 (Verifica di conformità), 8 (Penali), 9 (Garanzia definitiva), 10 (Divieto di cessione del contratto), 12 (Sicurezza sui luoghi di lavoro), 13 (Tutela dei lavoratori), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Ulteriori casi di risoluzione), 17 (Cessioni del credito), 19 (Domicilio e controversie), 20 (Spese contrattuali) e 22 (Codice etico e di comportamento) del Capitolato Speciale.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte del sig./dott.

Il Fornitore – sig./dott. ...



Università
Ca' Foscari
Venezia

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE DI LABORATORIO**

CUP H77G22000040004

LOTTO 1 B66E56C2AC

LOTTO 2 B66E56D37F

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA

Sommario

Art. 1 – OGGETTO.....	3
Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 3 – LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE	3
Art. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	3
4.1 Installazione	3
4.2 Addestramento	4
4.3 Assistenza tecnica e Manutenzione durante il periodo di garanzia	4
4.4 Garanzia.....	4
Art. 5 – TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE	5
Art. 6 – SPESE A CARICO DEL FORNITORE	5
Art. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'	5
Art. 8 – PENALI.....	6
Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA	7
Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI.....	8
Art. 12 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8
Art. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI	8
Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	8
Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
Art. 16 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE.....	9
Art. 17 – CESSIONI DEL CREDITO	9
Art. 18 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 19 - DOMICILIO E CONTROVERSIE.....	10
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI.....	10
Art. 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	10
Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA	12
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	12
Art. 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura	13
Lotto n. 1 - Fisi-Chemisorbimento e accessori	13
Lotto n. 2 - SEM da banco	15
Art. 3	17



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di:

LOTTO N. 1: “Fisi-chemisorbimento e accessori;

LOTTO N. 2 “Sem da banco”

che soddisfino i fabbisogni di ricerca e didattica dell’Università Ca’ Foscari Venezia nell’ambito del progetto “programma d’efficientamento tecnologico-prestazionale del campus scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia” DM 1274/2021 - CUP H77G22000040004 e relativa installazione.

Le caratteristiche minime sono descritte in dettaglio nella sezione Capitolato Speciale – Parte Tecnica. Rimane salva l’offerta tecnica migliorativa presentata dal concorrente in fase di gara per il lotto cui intende partecipare. La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica e allo “stato dell’arte” per l’attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri. Nella fornitura della strumentazione richiesta dovranno essere compresi, ove necessario, tutti componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato, al fine di garantire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze dei laboratori. La strumentazione dovrà essere inoltre conforme alle vigenti normative europee in materia di sicurezza.

Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 273.319,97 (duecentosettantatremilatrecentodiciannove/97) IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0 (zero/00), è così suddiviso:

Strumento	Importo
LOTTO 1: Fisi-Chemisorbimento e accessori	100.369,15+IVA
LOTTO 2: SEM da banco	172.950,82+IVA
Totale	273.319,97+IVA

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0 (zero/00).

L’importo di contratto risulterà pari all’importo offerto dal Fornitore in sede di gara oltre IVA di legge.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore stesso di ogni relativo rischio e/o alea. L’esecuzione della fornitura deve avvenire a regola d’arte e comunque secondo le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Speciale – Parte Tecnica, fatta salva l’offerta tecnica migliorativa presentata dall’operatore economico in sede di gara.

Art. 3 – LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e l’installazione delle strumentazioni dovranno essere effettuate al piano, in accordo con il RUP, presso la seguente sede: Campus Scientifico di Via Torino n. 155, 30175, Mestre (VE).

Art. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a garantire:

4.1 Installazione

La strumentazione dovrà essere installata nei seguenti locali:



Strumento	Cod. Locale	Edificio	Piano
Fisi-Chemisorbimento e accessori	VToBETA1Ld2	BETA (Campus Scientifico Mestre)	Primo
SEM da banco	VToBETA0Ld1		Terra

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione della strumentazione all'interno del/i locale/i provvedendo al trasporto, montaggio e messa in funzione dell'apparecchiatura. Il Fornitore deve garantire la consegna della strumentazione esente da difetti e perfettamente funzionante.

4.2 Addestramento

È richiesto un corso di formazione all'utilizzo della strumentazione, in lingua italiana e secondo le modalità di seguito elencate:

4.2.1 il corso dovrà essere svolto direttamente nei laboratori (salvo diversa indicazione del RUP), nella sede specificata nell'[Art. 3](#) in giornate da concordare con il responsabile unico del progetto per consentire al personale referente di partecipare;

4.2.2 il corso di formazione dovrà essere svolto da personale qualificato;

4.2.3 la durata del corso dovrà essere commisurata alla complessità dello strumento, la cui durata minima è riportata nel **Capitolato Speciale - Parte Tecnica Art. 2**. Le giornate devono essere concordate con il responsabile unico del progetto, e di almeno 8 ore al giorno;

4.2.4 il contenuto del corso deve comprendere una prima fase di familiarizzazione, che permetta di apprendere i principi base del funzionamento della strumentazione. Una seconda fase di approfondimento affronterà gli aspetti teorici principali, preparazione di metodi strumentali (con dettaglio dei vari parametri software), analisi quantitativa e qualitativa, messa a punto dei metodi indicati dall'utente, visualizzazione dei dati acquisiti durante l'esercitazione e reportistica analitica.

4.3 Assistenza tecnica e Manutenzione durante il periodo di garanzia

4.3.1 In caso di fermo macchina/e il Fornitore, dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente, dalla segnalazione del guasto comunicato telefonicamente o per mail, entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi per valutare l'entità del guasto, offrendo immediata assistenza.

4.3.2 Nel caso in cui il guasto possa essere riparato solo con la fornitura di nuovi pezzi/elementi, gli stessi devono essere consegnati ed installati, entro un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dal riconoscimento del guasto.

4.3.3 L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità dei ricambi almeno per un tempo di 120 mesi (10 anni) successivi allo scadere della garanzia.

4.4 Garanzia

La garanzia del Fornitore dovrà coprire un periodo di almeno:

Strumento	Garanzia
Fisi-chemisorbimento e accessori	2 (due) anni
SEM da banco	1 (uno) anno

dalla data del collaudo della strumentazione. Tale garanzia deve comprendere eventuali lavori, riparazioni o sostituzioni di parti (escluse le parti consumabili) necessarie al funzionamento ottimale delle



strumentazioni. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta e manodopera dei tecnici presso le sedi di Via Torino a Venezia-Mestre (VE). Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, il Fornitore si impegnerà a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

Art. 5 – TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione della strumentazione di cui all'[Art. 1](#) dovranno essere effettuate, presso le sedi di cui al precedente [Art. 3](#), entro e non oltre i seguenti termini dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti:

Strumento	Tempo di consegna
Fisi-chemisorbimento e accessori	90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
SEM da banco	210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi

previo accordo con il responsabile unico del progetto. La consegna non costituirà accettazione della strumentazione, per la quale si rinvia all'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo [Art. 7](#). L'Università si riserva di richiedere l'avvio della fornitura, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice.

Art. 6 – SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Nell'offerta devono ritenersi compresi le spese di trasporto, di installazione, il collaudo e il corso di addestramento di cui al precedente [Art. 4](#) punto **4.2**, l'assistenza tecnica di cui al precedente [Art. 4](#) punto **4.3** e la garanzia di cui al punto **4.4**. Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da eseguirsi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Successivamente alla consegna e all'installazione della strumentazione, si provvederà, per singolo lotto, alla verifica di conformità delle apparecchiature fornite, ai sensi dell'Art. 116 e dell'Art. 36 dell'allegato II.14 al del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità anche "Codice"). La verifica di conformità è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali, a collaudare le apparecchiature, nonché ad accertare l'adeguatezza, la qualità delle forniture e il regolare svolgimento del corso di formazione di cui al punto **4.2**.

La verifica di conformità consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale delle strumentazioni e delle loro parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni

1. gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. il giorno della verifica di conformità;
3. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
4. descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
5. le singole operazioni e le verifiche compiute;
6. il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Detta verifica sarà avviata, in contraddittorio con il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'installazione della strumentazione, secondo apposito calendario concordato con il responsabile unico del progetto.



Università
Ca' Foscari
Venezia

La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del progetto o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

Se durante la verifica di conformità dovessero risultare difetti, mancanze di lieve entità o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo diverso termine definito dall'Ateneo,

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'installazione della strumentazione. L'avvenuta positiva verifica di conformità dell'apparecchiatura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi o non verificabili al momento della verifica stessa.

Le operazioni di verifica di conformità sono effettuate a spese del Fornitore. Il Fornitore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi ai predetti obblighi, il soggetto incaricato dall'Ateneo a eseguire la verifica dispone che si provveda d'ufficio in danno del Fornitore, deducendo la spesa dall'importo dovuto a quest'ultimo.

Il certificato di verifica di conformità, rilasciato dal soggetto incaricato della verifica, qualora risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, contiene, ai sensi dell'Art. 37 dell'allegato II.14 del Codice, almeno

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP che successivamente lo invia al Fornitore. Il Fornitore dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione.

Art. 8 – PENALI

L'Università applicherà una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di consegna ed installazione, di cui al precedente [Art. 5](#). Saranno inoltre applicate le seguenti penali:

1. Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di intervento tecnico, di cui al precedente [Art. 4](#), punti **4.3.1.** e **4.3.2.**;
2. Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'espletamento del programma di addestramento, rispetto al calendario concordato con il responsabile unico del progetto, di cui al precedente [Art. 4](#), punto **4.2.**

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute al Fornitore e, occorrendo, dalla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori



Università
Ca' Foscari
Venezia

danni. Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora del Fornitore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Università, su proposta del responsabile unico del progetto, risolve il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Al fine della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'Art. 117 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università, una garanzia definitiva, per singolo lotto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'Art. 106 Codice, pari al 10% per cento dell'importo offerto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni in oggetto avvenga nelle more della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva dovrà essere trasmessa al responsabile unico del progetto prima dell'avvio anticipato della fornitura. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'Aggiudicatario del lotto dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia deve prevedere espressamente

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 117 sopra richiamato, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più l'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno a favore dell'Ateneo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente [Art. 7](#).

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere l'Aggiudicatario. L'Università ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ateneo nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno del Fornitore.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la cessione totale o parziale del presente contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura, per singolo lotto, sarà effettuato, a mezzo ordinativo di pagamento tramite l'Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa per l'Università, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica che dovrà essere emessa successivamente all'accettazione da parte del Fornitore del certificato di verifica di conformità di cui al precedente [Art. 7](#).

Il pagamento delle fatture avverrà solamente previo accertamento della regolarità contributiva del Fornitore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva del Fornitore. Le fatture, per singolo lotto, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG), il Codice Univoco Ufficio per il Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali (CIS): "8FPRVX"; il Codice Univoco Ufficio per il Centro Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di Ateneo (CSA): "7AI1GT"; il CUP H77G22000040004 ed essere intestate a Università Ca' Foscari Venezia – CIS e/o CSA - Via Torino 155 – 30172 VENEZIA-MESTRE (VE) - C.F. 80007720271. Le fatture, inoltre, dovranno riportare la seguente dicitura "scissione dei pagamenti (Art. 17- ter Decreto n. 633/1972)" Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'Art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dal Fornitore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile unico del progetto trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Fornitore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare tutte le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'Art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria



Università
Ca' Foscari
Venezia

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva il diritto di risolvere, per singolo lotto, il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi

1. ritardo nella consegna ed installazione della strumentazione di cui al precedente [Art.1](#) superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini di cui all'[Art. 5](#);
2. consegna ed installazione della strumentazione non conforme alle caratteristiche tecniche definite dal Capitolato Speciale – Parte Tecnica, fatte salve le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara;
3. qualora l'ammontare delle penali di cui all'[Art. 8](#) superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
4. violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente [Art. 10](#);
5. violazione delle norme di sicurezza di cui al precedente [Art. 12](#);
6. violazione delle norme a tutela dei lavoratori di cui al precedente [Art. 13](#);
7. violazione del codice etico e di comportamento di cui al successivo [Art. 22](#);
8. perdita dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
9. violazione del Patto d'integrità di Ateneo.

Rimane salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 16 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

Ulteriori casi di risoluzione del contratto sono previsti all'Art. 122 del Codice.

Art. 17 – CESSIONI DEL CREDITO

Alle cessioni del credito, ai sensi dell'Art. 120 comma 12, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria del singolo lotto dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- a) garanzia definitiva di cui all'[Art. 9](#). La garanzia definitiva dovrà essere presentata in formato digitale sottoscritta digitalmente dal Fornitore e dall'assicuratore;
- b) coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
- c) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto. Qualora sia un procuratore, dovrà essere inviata originale e copia conforme all'originale della procura speciale;



Università
Ca' Foscari
Venezia

d) copia quietanzata del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) di cui al successivo [Art. 20](#).

La stipulazione del contratto per singolo lotto, mediante scrittura privata, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, purché comunque motivata in base all'interesse dell'Ateneo alla sollecita esecuzione del contratto.

Art. 19 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e il Fornitore, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico dell'Aggiudicatario. L'imposta di bollo sarà determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, secondo la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice stesso da versare con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023.

Ai fini della stipula, il Fornitore dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, con le modalità del comma precedente, trasmettendo, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, copia quietanzata del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti (il C.F. dell'Ateneo è: 80007720271) e del Codice Identificativo di Gara (CIG) oltre al codice tributo "1573" (Risoluzione n. 37/E Agenzia Entrate del 28/06/2023).

Il contratto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del Codice civile regolanti la materia.

Art. 22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'Art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019, modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023 e pubblicato sul sito web dell'Università.

Il Fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In



Università
Ca' Foscari
Venezia

ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti agli articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo Università Ca' Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all'indirizzo dpo@unive.it.

Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona della Magnifica Rettrice. L'informativa privacy è disponibile all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/40638/>.



Università
Ca' Foscari
Venezia

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura e l'installazione della strumentazione scientifica, presso: il Campus Scientifico, Via Torino 155 Mestre – Venezia.

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura delle seguenti strumentazioni:

Strumento
Fisi-Chemisorbimento e accessori
SEM da banco

Le caratteristiche della fornitura sono descritte di seguito e dovranno essere garantite dal Fornitore, fatta salva l'offerta tecnica migliorativa presentata dall'operatore economico in sede di gara per il lotto cui intende partecipare. Si precisa che la strumentazione offerta deve rispettare, a pena di esclusione, tutte le caratteristiche minime riportate al successivo **Art. 2**.

Le specifiche tecniche, presenti nella documentazione di gara ed esplicitate nell'offerta dell'operatore economico, dovranno essere verificate in fase di installazione e verifica della conformità della fornitura come riportato nel **Capitolato Speciale - Parte Amministrativa Art.7**.

Tutta la strumentazione dovrà essere fornita in una configurazione tale da essere immediatamente operativa. Pertanto, dovrà essere fornita di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo necessario ai fini del funzionamento a regola d'arte dell'apparecchiatura, anche se non espressamente citato nella documentazione di gara.

Le apparecchiature fornite dovranno inoltre rispondere a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutta la strumentazione fornita (per singolo componente) dovrà essere corredata di:

- manuali d'uso redatti in lingua italiana e/o inglese;
- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore;
- licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;
- certificati di validazione dei software.



Art. 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura

Lotto n. 1 - Fisi-Chemisorbimento e accessori

Di seguito sono indicate le caratteristiche minime obbligatorie, a pena esclusione, per la fornitura di un analizzatore di fisisorbimento, chemisorbimento statico-volumetrico e chemisorbimento dinamico, sulle quali le aziende partecipanti dovranno presentare una relazione esaustiva comprovante le caratteristiche richieste. Inoltre, l'intero sistema in tutte le sue componenti deve essere nuovo di fabbrica e dotato di tutte le componenti per il suo utilizzo, incluso il PC e software di gestione.

La fornitura, oltre all'installazione e collaudo, dovrà comprendere un training in presenza agli utilizzatori per una durata non inferiore a 1 giorno.

N°1 Analizzatore di fisisorbimento e chemisorbimento

- A. L'Analizzatore di fisisorbimento, chemisorbimento statico-volumetrico e chemisorbimento dinamico, deve possedere:
- Tre (3) porte di analisi configurate nel modo seguente:
 - i. Una (1) porta per analisi della dimensione di micropori e mesopori, con trasduttori da 1000 mmHg (accuratezza 0.12% della lettura); 10 mmHg (accuratezza 0.12% della lettura); 0.1 mmHg (accuratezza 0.15% della lettura);
 - ii. Due (2) porte per analisi della dimensione dei mesopori, con trasduttori da 1000 mmHg (accuratezza 0.12% della lettura);
 - Sedici (16) porte di ingresso gas divise come segue:
 - i. sei (6) per analisi di fisisorbimento;
 - ii. sei (6) per analisi di chemisorbimento statico e dinamico;
 - iii. quattro (4) per chemisorbimento ad impulsi;
 - Equipaggiato per analisi di chemisorbimento statico e dinamico con:
 - Fornace in grado di raggiungere 1100 °C;
 - MFC per il controllo dei flussi di gas;
 - detector di conducibilità termica (TCD);
 - trappola a freddo;
 - loop da 500 µl;
 - Risoluzione dei trasduttori di pressione a 25 bit;
 - Valvole ad alta tenuta azionate pneumaticamente;
 - Sistema di pompaggio da vuoto costituito da pompa a diaframma a quattro (4) stadi e pompa turbo con vuoto a 3.75×10^{-10} mmHg.
 - Misurazione del livello di vuoto direttamente nel manifold mediante gauges a catodo freddo e Micro Pirani;
 - Possibilità di ultimare il degasaggio dei campioni per analisi di adsorbimento fisico in condizioni di temperatura e di alto vuoto direttamente sulle porte di analisi (in situ);
 - Burette di analisi con stelo con diametro 12 mm, dotate di sistema di chiusura consistente in valvole a sfera. Il sistema di chiusura deve fare poter sostenere filler rod "pendenti", in modo che questi rimangano al di fuori della zona fredda;



Università
Ca' Foscari
Venezia

- Modulo esterno e separato per il pretrattamento in grado di degasare fino a sei (6) campioni in contemporanea. I campioni vengono pretrattati in temperatura mentre sottoposti a condizioni flusso di gas inerte. Temperatura di pretrattamento da ambiente fino a 400 °C.
- B. Unità di acquisizione dati
- Personal computer di caratteristiche tali da supportare il software di gestione, completo di sistema operativo, monitor LCD da 20" o superiore;
 - Il software di gestione interattivo per il processo di riduzione dei dati che consenta, muovendo i cursori presenti all'interno dell'area grafica di ciascun metodo di calcolo, di aggiornare istantaneamente a video i risultati finali di analisi;
- C. Dimensioni
- Lo strumento (esclusa la stazione di degasaggio) deve avere ingombri inferiori a 58 x 62 cm (larghezza x profondità), in modo da occupare poco spazio sul banco di lavoro;
- D. Lo strumento deve essere dotato di Certificati di Conformità rilasciati da un laboratorio di accreditamento di terze parti riconosciuto (es. UL/CSA, CB Scheme).



Università
Ca' Foscari
Venezia

Lotto n. 2 - SEM da banco

Di seguito sono indicate le caratteristiche minime obbligatorie, a pena esclusione per la fornitura di un microscopio elettronico da banco, sulle quali le aziende partecipanti dovranno presentare una relazione esaustiva comprovante le caratteristiche richieste. Inoltre, l'intero sistema in tutte le sue componenti deve essere nuovo di fabbrica e dotato di tutte le componenti per il suo utilizzo, incluso il PC e software di gestione.

La fornitura, oltre all'installazione e collaudo, dovrà comprendere un training in presenza agli utilizzatori per una durata non inferiore a 1 giorno.

Microscopio elettronico a scansione (SEM) da banco

A. Microscopio Elettronico a scansione dotato di:

- Sorgente di emissione termoionica o a emissione di campo ad alta luminosità e durata associata a sistema di vuoto differenziale;
- Risoluzione 2.0 nm SE e 3.0 BSE a 20 kV e 10 nm (SE) a 3.0 kV;
- Detector di Backscattering in grado di operare in modalità compositiva o topografica. Il software dovrà supportare la gestione della modalità topografica in continuo, tramite interfaccia utente e permettere così la scelta puntuale dell'angolazione;
- Detector SED ad alte prestazioni di tipo Everhart-Thornley;
- Possibilità di ottenere immagini miste BSD/SED con possibilità di scegliere puntualmente livello di mixing;
- Ingrandimenti massimo superiore a 1.000.000X, senza ausilio di zoom digitale;
- Camera ottica integrata per la navigazione del campione a basso ingrandimento con range 27–160x;
- Potenziali di Accelerazione: 5-10-15 kV con preset preimpostati e la possibilità di variare il voltaggio in continuo con step di 0.1 (range 1 – 20 kV);
- 4 preset di spot size con possibilità di variare la corrente in continuo a step di 0.1;
- Possibilità di operare in tre modalità di vuoto in maniera automatica tramite sistema di controllo tramite valvole. Il sistema dovrà poter variare il vuoto con il campione in camera, senza richiedere di fare il vent del sistema;
- Modalità richieste:
 - i. alto vuoto (HV) 0.1 Pa per campioni conduttivi;
 - ii. Medio vuoto (MV) 10 Pa;
 - iii. Basso vuoto (LV) 60 Pa per campioni non conduttivi (senza bisogno di metallizzazione);
- Sistema di vuoto differenziale che, pur modificando il livello di vuoto in camera, mantiene il livello di vuoto massimo in colonna e nella sorgente mantenendo la durata della sorgente inalterata indipendentemente dalle condizioni operative;
- Sistema di vuoto oil free composto da pompa prevuoto e membrana e pompa turbomolecolare compatta integrata nel case dello strumento;
- Sistema di venting tramite prevuoto che garantisce la durata della turbomolecolare che rimane sempre a regime e non viene spenta ogni volta che bisogna caricare/scaricare il campione;
- Sistema solidale colonna/portacampione per minimizzare l'influenza delle vibrazioni e migliorare la qualità dell'immagine. Il sistema non dovrà richiedere un tavolo antivibrante o un sistema esterno per il controllo delle vibrazioni, ma essere posizionabile su un tavolo standard.



Università
Ca' Foscari
Venezia

- Colonna ottimizzata per avere un'unica working distance (WD) che garantisce al tempo stesso la migliore risoluzione per l'imaging (SED e BSD) e la massima raccolta di raggi X per l'EDS, senza necessità una volta introdotto il campione nel SEM di modificarla;
 - Camera in grado di ospitare campioni della dimensione massima di 32 mm di diametro e area di scansione fino a 25 mm di diametro;
 - Gruppo di continuità integrato per garantire il funzionamento della macchina e la sicurezza anche in presenza di sbalzi di corrente;
 - Tavolino motorizzato porta campioni X-Y.
- B. Detector EDX
- Detector EDX integrato e proprietario in grado di rilevare tutti gli elementi nel campo B-Cf e dotato di software per la gestione dell'EDX integrato nell'interfaccia SEM che permette Live EDX, misure puntuali o di area e software di acquisizione mappature e linee con funzione Fast mapping, riconoscimento e deconvoluzione automatica dei picchi;
 - Detector tipo SDD (silicon drift detector) raffreddato tramite tecnologia Peltier;
 - Area attiva del detector 25 mm²;
 - Finestra in Nitruro di Silicio in grado di rilevare tutti gli elementi nel campo B-Cf;
 - Risoluzione di energia Mn K α \leq 132 eV;
 - Controllo del fascio in automatico, Regolazione di messa a fuoco, luminosità/contrasto, astigmatismo e tilt della sorgente estremamente semplici e disponibili anche in modalità automatica.
- C. Dimensioni:
- Dimensioni del modulo di imaging (compreso del gruppo di continuità): 360 (larghezza) x580 (profondità)x590 (altezza) mm e peso inferiore a 90 Kg.
- D. Unità di acquisizione dati
- Personal computer di caratteristiche tali da supportare il software di gestione, completo di sistema operativo, monitor LCD da 20" o superiore;
 - Software unico di gestione del microscopio, sia per le acquisizioni che per le analisi EDX;
 - Software di acquisizione immagini ad alta qualità (risoluzione massima 7680x4800 pixels) con possibilità di impostare a piacere il numero di integrazioni (fino a un massimo di 500);
 - Software integrato che permetta di acquisire automaticamente immagini su una o più aree selezionate all'ingrandimento definito dall'operatore, con possibilità anche di unirle tramite algoritmo di stitching per ottenere immagini SEM ad altissima definizione di aree anche ampie del campione, zoomabili e modificabili anche a posteriori;
 - Disponibilità software di misura della rugosità superficiale per tecnologia shape from shading, senza necessità di impiegare sistema di tilting e integrato nell'interfaccia SEM e proprietario;
 - Disponibilità di software integrato e proprietario per la misura automatica dello spessore delle fibre e dell'area dei pori tra le stesse;
 - Disponibilità di software integrato e proprietario per la misura automatica di dimensione e morfologia di particelle, associabile a unità di dispersione delle polveri sugli stub;
 - Disponibilità di software integrato e proprietario per la misura automatica di dimensione e morfologia di pori.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 3

Saranno altresì oggetto di valutazione, in sede di attribuzione dei punteggi secondo le modalità di cui **al par. 18.1** del disciplinare di gara, le caratteristiche migliorative proposte dall'offerente.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Gian Antonio Manzoni



Università
Ca' Foscari
Venezia

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE DI LABORATORIO**

CUP H77G22000040004

LOTTO 1 B66E56C2AC

LOTTO 2 B66E56D37F

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3.	IDENTIFICAZIONE.....	6
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1.	DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2.	CHIARIMENTI.....	7
2.3.	COMUNICAZIONI.....	7
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1.	DURATA.....	9
3.2.	REVISIONE PREZZI.....	9
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
6.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.4.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.5.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
7.	AVVALIMENTO.....	14
8.	SUBAPPALTO.....	15
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11.	SOPRALLUOGO.....	18
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	21
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	23
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	24
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
16.	OFFERTA TECNICA.....	25
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	26
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
19.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
22.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
27. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	32
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	32
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32

PREMESSE

Con Decreto del Direttore Generale n. .../2025, prot. n. ... del .../.../2025 questo Ateneo ha autorizzato di affidare, mediante procedura aperta, la fornitura di attrezzature di laboratorio.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://cafoscari.tuttogare.it/>

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di consegna della fornitura è Venezia - codice NUTS ITH35.

Il Responsabile unico del progetto è l'arch. Gian Antonio Manzoni – 041.234.8453, e-mail: magiante@unive.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme Tecniche di utilizzo raggiungibile al link https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o

del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di utilizzo" disponibile al link https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. È inoltre ammesso l'accesso con proprie credenziali personali di accreditamento (User-ID e Password) ottenute mediante registrazione alla Piattaforma.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 02 400 31 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo **assistenza@tuttogare.it**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) domanda di partecipazione - allegato A;
- d) capitolato speciale;
- e) schema di contratto;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa disponibili all'indirizzo https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php;
- h) il patto di integrità dell'Università Ca' Foscari Venezia, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 114/2022.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al link <https://www.unive.it/appalti> presente nella sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell'Università, cliccando su PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER GARE TELEMATICHE.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti dal comando “Formula Quesito” all'interno del “Pannello di Partecipazione”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

L'operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitali e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità anche "Codice"), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato l'accesso. È onere esclusivo dell'operatore economico consultare la sezione "Comunicazioni" e prenderne visione delle comunicazioni riguardanti la presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Tutte le Comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 90 comma 1 del Codice, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Fisi-Chemisorbimento e accessori	B66E56C2AC	€ 100.369,15
2	SEM da banco	B66E56D37F	€ 172.950,82

La suddivisione in lotti è stata adottata secondo la tipologia di strumentazione.

Il dettaglio delle forniture oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto 1

Tabella 2

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Fisi-Chemisorbimento e accessori	38410000-2	P	€ 100.369,15
A) Importo a base di gara				€ 100.369,15
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 100.369,15

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con il "Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" - D.M. MUR 1274/2021.

Lotto 2

Tabella 3

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale)	Importo
2	SEM da banco	38510000-3	P	€ 172.950,82
A) Importo a base di gara				€ 172.950,82
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 172.950,82

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con il "Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" - D.M. MUR 1274/2021.

3.1. DURATA

La fornitura per singolo lotto dovrà essere consegnata entro i termini fissati nel Capitolato Speciale – Parte Amministrativa e Parte Tecnica.

3.2. REVISIONE PREZZI

Non prevista

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste modifiche del contratto in fase di esecuzione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che

le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità

di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della procedura:

LOTTO 1 – EURO 110.000,00 (IVA esclusa)

LOTTO 2 – EURO 190.000,00 (IVA esclusa)

Qualora il concorrente partecipi a più lotti dovrà possedere un requisito di fatturato globale pari alla somma del fatturato richiesto per i singoli lotti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per singolo lotto, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento. Il concorrente, inoltre, può fare ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito nella busta tecnica.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (per acquisire un requisito di partecipazione), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non previsti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a:

LOTTO 1: euro 2.007,38

LOTTO 2: euro 3.459,02

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico deve prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita con versamento effettuato mediante PagoPA al link dedicato <https://unive.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=153&lang=it>

Il pagamento deve indicare la causale <<**GARANZIA PROVVISORIA – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO – LOTTO ... - CIG: ... - CUP - H77G22000040004**>>.

In caso di versamento mediante PagoPA il concorrente deve inserire nella Piattaforma (Busta “A – Documentazione amministrativa”) il documento che attesti l’avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

In alternativa, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del cig (codice identificativo gara) del lotto al quale si intende partecipare, del CUP e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie, emesse e firmate digitalmente, gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 10% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B66E56C2AC	€ 0,00
2	B66E56D37F	€ 18,00

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 DEL GIORNO 19 MAGGIO 2025 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti alla dimensione massima dei file da caricare a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"**, distintamente per singolo lotto al quale si intende partecipare, è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Diversamente i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare e inviare, per singolo lotto al quale intende partecipare, la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato A) ed eventuale procura;
2. documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito definite;
3. DGUE;
4. garanzia provvisoria (di cui al precedente par. 10);
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (vedasi precedente par.12);
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni ivi previste, è redatta utilizzando il modello Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione (Modello A allegato al presente disciplinare) deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Per singolo lotto al quale si intende partecipare, la Busta elettronica "B – Offerta tecnica" deve contenere:

- a) una relazione tecnica che illustri dettagliatamente, per ogni singolo criterio di valutazione di cui al successivo **punto 18.1**, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione tecnica dovrà essere sviluppata per singolo criterio di valutazione che dovrà essere riportato in calce ad ogni argomento trattato.

La relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di n. 15 facciate A4, con carattere Arial 12 e non maggiormente compresso, con interlinea 1.5, margini (inferiori, superiori, destro e sinistro) non inferiori a 20mm.

Non saranno considerati nel limite massimo di facciate i seguenti allegati alla relazione tecnica:

- certificazioni;
- schede tecniche di prodotto;
- documentazione grafica e fotografica.

Qualora la relazione presenti un numero di facciate superiore a quanto sopra indicato, le facciate in eccedenza non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice ai fini della attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale – Parte Tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, nella piattaforma, **per ogni singolo lotto** per il quale intende partecipare, a pena di esclusione, **la percentuale di ribasso** da applicare all'importo posto a base di gara, espressa fino a due decimali, secondo le indicazioni riportate all'indirizzo https://cafoscari.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata per singolo lotto in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi, per singolo lotto, saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Lotto 1

QUALITÀ COMPONENTE FORNITURA	PUNTEGGIO	
Controllo in modalità statica e passiva del livello del liquido refrigerante usato durante l'analisi mediante uso di camicie porose. Le camicie, impregnandosi di liquido refrigerante, devono garantire un profilo di temperatura	SI (30)	NO (0)

stabile sul bulbo e sullo stelo della cella di misura e sulla cella del P0 per tutta la durata dell'analisi.		
Evacuazione del campione e dosaggio del gas mediante l'impiego di valvola micrometrica automatica (servovalvola). La velocità di evacuazione deve poter essere impostata da software a valori compresi tra 1 e 50 mmHg/s. La servo-valvola automatizzata deve essere impiegata anche per un controllo più efficace della pressione di dosaggio del gas, evitando la sovrastima dei valori target di pressione.	SI (20)	NO (0)
Manifold a temperatura controllata a 45.00 ± 0.05 °C. Il controllo deve avvenire con almeno tre unità di controllo posizionate in zone diverse dello strumento.	SI (20)	NO (0)
Detector di conducibilità termica (TCD) con filamenti realizzati in Fe-Ni rivestiti in Au resistenti alla corrosione.	SI (5)	NO (0)
La temperatura dei filamenti deve essere impostabile da software da 20 °C a 250 °C.	SI (5)	NO (0)
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	80	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40/80** per il punteggio tecnico complessivo.

Lotto 2

QUALITÀ COMPONENTE FORNITURA	PUNTEGGIO	
Tipologia sorgente		
Termoionica a W	0	
Cristallo di CeB ₆ LaB ₆	10	
FEG Schottky	20	
Durata Sorgente		
50-200 ore	0	
200-1500 ore	10	
>5000 ore	20	
Ingrandimento massimo		
1.000.000x	0	
1.500.000x	10	
2.000.000x	20	
Opzione detector STEM tramite apposito sample holder che integri detector e elettronica e non tramite l'impiego del detector SED equipaggiato, ma sia dotato di 11 detector selezionabili dall'utente e garantisca una risoluzione inferiore a 1 nm e gestisca le modalità di immagine brightfield (BF), dark-field (DF), e high-angle annular dark-field (HAADF)	SI (20)	NO(0)
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	80	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40/80** per il punteggio tecnico complessivo.

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, per singolo lotto è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la **formula**:

$$P_i = 20 * R_a/R_{max}$$

dove:

P_i = *punteggio attribuito al concorrente i-esimo;*

R_a= *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*

R_{max} = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 19 maggio 2025, alle ore 14:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Non sono previste sedute pubbliche di gara.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Apposito seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati con decreto del direttore generale, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il ribasso percentuale e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il ribasso percentuale e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul ribasso percentuale entro il termine perentorio di cinque giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi percentuali. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse, per singolo lotto, sia pari o superiore a dieci.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si procede all'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'Università si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il

provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, per singolo lotto, è stipulato con scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto è a carico dell'aggiudicatario.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, per singolo lotto, è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto, relativo al singolo lotto, è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o

anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice etico e di comportamento e nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di questa stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/norme_regolamenti/codici/comportamento/codice-etico-comportamento.pdf

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/performance/piano_performance/PIAO_2025-27/PIAO_2025-27_v.1.pdf

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa disponibile al seguente link <https://www.unive.it/pag/40638/>.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriele Rizzetto